



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore PAPANIA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2008**

Norme relative alla valutazione del dottorato di ricerca

ONOREVOLI SENATORI. – In Italia il titolo di dottore di ricerca non è riconosciuto dalle aziende private, che spesso non sono neppure a conoscenza dell'esistenza di questa figura professionale e non trova adeguato riconoscimento negli enti pubblici e nello stesso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

A fronte di queste difficoltà, bisogna adoperarsi attivamente per far sì che queste condizioni cambino drasticamente, in modo da

permettere anche ai dottorandi e dottori di ricerca italiani, nonché agli assegnisti di ricerca di poter svolgere un lavoro in linea con il proprio percorso formativo, e di avere da questo adeguata soddisfazione, anche economica.

Bisogna evitare che anche in Italia diventi pericoloso il «*brain-drain*»; il termine equivalente italiano, che è poi stato usato da tutti gli studiosi del fenomeno, è quello di «fuga dei cervelli».

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo da valutare nelle procedure di reclutamento e di progressione di carriera del personale docente della scuola, comprese le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, fatto salvo il requisito dell'abilitazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 costituiscono altresì titolo da valutare le attività svolte in qualità di titolari di assegni o di contratti di ricerca, ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e di titolari di borse di studio *post-dottorato*, ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398.

## Art. 2.

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è determinato il punteggio da attribuire, nell'ambito delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1, comma 1, al titolo di dottore di ricerca, nonché il punteggio da attribuire in relazione alle attività di cui all'articolo 1, comma 2. Sono in ogni caso equiparati a borsa di studio gli anni di fruizione di assegni di ricerca o di frequenza di corsi di specializzazione *post-lauream*, purché di durata almeno annuale, ove non già diversamente valutati.

2. Con il decreto di cui al comma 1 è determinato il punteggio da attribuire al voto di laurea o ad altro titolo di studio richiesto per

l'accesso alle graduatorie. Lo stesso decreto fissa il punteggio da attribuire, in sede di procedure di mobilità, al personale docente e direttivo impegnato in attività di dottorato di ricerca o destinatario di assegno di ricerca, in misura non inferiore ad un terzo degli anni di servizio corrispondenti, e fissa altresì il punteggio per la partecipazione ai concorsi banditi, anche per funzioni apicali e di comando.

#### Art. 3.

1. Coloro che abbiano frequentato i corsi indetti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124, riportando quale requisito di servizio utile per l'accesso ai corsi la frequenza a dottorati di ricerca o borse di studio e che abbiano superato la relativa sessione riservata di esami finalizzata al conseguimento dell'abilitazione, acquisendo la relativa abilitazione con riserva, sono ammessi al pieno godimento dei diritti acquisiti con detta abilitazione.

#### Art. 4.

1. Ai dipendenti pubblici titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.

## Art. 5.

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca fissa annualmente, nell'ambito dei posti a concorso per ricercatore universitario e docente di seconda fascia, il numero di posti riservati a dottori di ricerca e titolari di assegni di ricerca che abbiano maturato a vario titolo almeno sette anni di precariato nell'ambito della ricerca e didattica universitaria, di cui almeno sei come dottore di ricerca, e che siano stati utilizzati in almeno cinque insegnamenti universitari anche di settori scientifici disciplinari diversi.





